

COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
della FEDERAZIONE ARRAMPICATA
SPORTIVA ITALIANA

*

La Commissione di Giustizia e Disciplina composta dai Sigg.ri:

Avv. Davide MORETTO	Presidente
Avv. Andrea SALOMONI	Membro effettivo V. Presidente
Avv. Giacomo GRAZIOSI	Membro effettivo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento disciplinare promosso a carico del tesserato

BRENNA Cristian

*

Conclusioni del Procuratore Federale

irrogarsi la sanzione disciplinare della *sospensione* dall'attività sportiva per mesi dodici (12) a far data dalla pubblicazione della sentenza, valutato come pre - sofferto il periodo durante il quale al suddetto è stata preclusa la partecipazione alle rappresentative nazionali, posto che detto provvedimento cautelare ha concretamente inibito al BRENNA di gareggiare al livello rispondente alle sue caratteristiche tecnico - atletiche.

Conclusioni del tesserato Cristian Brenna

E' mia opinione che il comportamento da me tenuto in tale occasione, certamente censurabile, meriterebbe comunque delle attenuanti considerata la provocazione subita dal Signor Cantamessa ed il

momento specifico in cui il fatto è avvenuto (al termine di una prova di gara).

*

Con esposto in data 01/07/2003, Giovanni Cantamessa, in qualità di Direttore Sportivo della F.A.S.I., deferiva l'atleta tesserato Cristian Brenna al Procuratore Federale.

Esponendo il Cantamessa che il giorno 29/06/2003, alle ore 15 circa, in Lecco, nei pressi della parete artificiale ove si era appena conclusa la semifinale maschile della III prova di Coppa del Mondo Difficoltà, il Brenna pretendeva che egli presentasse, quale Direttore Sportivo, un ricorso contro la classifica, qualora la posizione assegnatagli fosse pregiudicata dal risultato riportato dall'atleta compagno di squadra Flavio Crespi.

Nonostante i tentativi operati dal Cantamessa per convincere il Brenna circa l'impossibilità di presentare reclamo, questi insisteva nella propria posizione e, dopo avere alzato il tono della voce, percuoteva al volto il Cantamessa con uno schiaffo.

Il Procuratore Federale svolgeva le indagini e, assunte le informazioni necessarie, con richiesta in data 03/11/2003 chiedeva il rinvio a giudizio di Cristian Brenna per aver percosso il tesserato Giovanni Cantmessa, con le aggravanti di aver commesso il fatto sul campo di gara, in occasione di una manifestazione internazionale, al cospetto di atleti e tecnici anche di altri paesi e del pubblico.

La Commissione fissava pertanto l'udienza del 16/12/2003 per la comparizione delle parti, alla quale presenziavano il procuratore

Federale Avv. Francesco di Matteo e Cristian Brenna, il quale rinunciava all'assistenza di un difensore.

La causa veniva istruita con l'assunzione delle testimonianze richieste dal Procuratore Federale e dal Brenna, nonché con l'acquisizione di alcuni documenti.

All'udienza del 16/12/2003 deponeva Giovanni Cantamessa e alla successiva udienza del 03/02/2004 venivano acquisite le dichiarazioni scritte di Matteo Pastori, di Claudio Frontali, di Stefano Rosso, di Daniele Crespi e di Luca Giupponi, i quali avevano comunicato di non potere presenziare personalmente.

Affinché le parti potessero meglio valutare le prove assunte, la Commissione le invitava a fare pervenire una memoria difensiva nella quale formulare le conclusioni e le parti a tanto provvedevano entro il termine loro assegnato del 16/02/2004.

*

Motivi della decisione

Appare provato, in quanto riportato dalle concordanti testimonianze di CANTAMESSA, PASTORI, D. CRESPI e GIUPPONI, oltre che ammesso anche dallo stesso BRENNNA, che questi colpì con uno schiaffo al volto il proprio Direttore Tecnico Giovanni Cantamessa, il giorno 29/06/2003, alle ore 15 circa, in Lecco, nei pressi della parete artificiale ove si era conclusa la semifinale maschile della III prova di Coppa del Mondo Difficoltà.

Durante la predetta gara era infatti accaduto che l'atleta italiano Flavio CRESPI non aveva passato la corda di sicurezza in un

moschettone posizionato lungo il percorso di gara perché questo, per un errore dei tecnici addetti al percorso di gara, era completamente occultato.

Al CRESPI era stato attribuito lo stesso punteggio di punti 32,93 che aveva conseguito anche Cristian BRENNNA.

Il Direttore Tecnico aveva proposto immediatamente reclamo orale al presidente della Giuria affinché l'atleta CRESPI potesse ripetere la prova e lo stesso BRENNNA, che aveva già concluso la propria prestazione, riteneva, ugualmente, che la prova di CRESPI dovesse essere ripetuta anche perché, a suo parere, il risultato ottenuto da tale atleta non poteva essere ritenuto valido avendo questi, in ogni caso, saltato un moschettone e tale circostanza avrebbe pertanto giustificato, di per sé, un reclamo contro la classifica.

La situazione che si era venuta a creare era tuttavia assai singolare, poiché non specificatamente prevista dalle norme regolamentari.

Infatti era vero che CRESPI non aveva passato la corda sul moschettone, ma era altrettanto vero che ciò era accaduto senza alcuna colpa da parte dell'atleta e senza che il giudice di via ravvisasse tale irregolarità.

Le possibilità di escludere dunque CRESPI dalla classifica erano assai remote, in quanto questi era del tutto incolpevole in relazione all'eventuale vantaggio di cui aveva goduto e l'unico comportamento, concreto e pratico, che poteva dunque essere posto in essere, consisteva nel cercare di fare ripetere la prova all'atleta (ed in tal senso

si adoperò il Direttore Tecnico anche se poi la Giuria decise di non accogliere una simile istanza e di lasciare immutata la classifica).

In tale articolato contesto si era dunque accesa la discussione tra BRENNNA e CANTAMESSA.

Va quindi riconosciuto che, effettivamente, il caso oggetto della discussione era di complessa interpretazione in quanto, le tesi espresse da BRENNNA e CANTAMESSA, partivano dal medesimo presupposto (il fatto che CRESPI avesse saltato un moschettone e che, pertanto, la sua prova ne fosse stata condizionata), ma divergevano in merito alle concrete possibilità di accoglimento del ricorso che si sarebbe dovuto presentare.

Al di là della natura prettamente tecnico-regolamentare, va dunque rilevato che la tesi espressa da BRENNNA non era del tutto peregrina, in quanto questi vedeva, comunque, attribuito un punteggio uguale al suo ad un atleta che aveva concluso una prova in maniera non conforme a quanto stabilito dal regolamento.

Va però ugualmente evidenziato che CANTAMESSA si comportò correttamente nel proporre la sola istanza orale (la quale gli avrebbe consentito di non impegnare la cauzione) e nel rifiutarsi di inoltrare un ricorso contro la prova di CRESPI, atteso non solo il quasi certo rigetto, ma anche la carenza di interesse, oltre che la discutibile sportività di una simile istanza, poiché tale atleta apparteneva alla medesima federazione nazionale della quale questi era Direttore Tecnico.

Nel corso della discussione che si accese, come riferiscono i testimoni, il BRENNNA ed il CANTAMESSA sostenevano accanitamente

le proprie ragioni, tanto che, ad un certo punto, CANTMESSA disse a BRENNNA: *“tu saprai stringere le prese, ma di regolamenti non capisci un cazzo”* (come confermato da CANTAMESSA e da PASTORI) e, in seguito a tale frase, BRENNNA disse a CANTMESSA di non offenderlo, altrimenti gli avrebbe messo le mani addosso (confermato da PASTORI e D. CRESPI).

A tale invito, CANTAMESSA rispose dicendo: *“provaci”* (cfr. deposizione di CANTAMESSA e di PASTORI).

Immediatamente dopo vi fu lo schiaffo (sempre PASTORI).

Ora, in considerazione di tale certa ricostruzione dei fatti, ritiene la Commissione che, come riconosciuto anche dal procuratore Federale in sede di richiesta di rinvio a giudizio, il CANTAMESSA abbia agito, in quei momenti, quale semplice tesserato e non quale Dirigente Federale.

E' vero, infatti, che la discussione aveva ad oggetto un'attività di esclusiva competenza del Dirigente, quale quella della presentazione di un reclamo, però è altrettanto vero che il Dirigente non solo ha usato, nei riguardi di un proprio atleta, un'espressione per nulla consona alla qualifica che gli competeva, ma ha accettato un immediato e diretto confronto materiale con il tesserato quando gli disse: *“provaci”*.

Né può valere a giustificare tale comportamento, come sostiene lo stesso CANTAMESSA, che, con tale invito, egli avrebbe inteso scoraggiare il BRENNNA.

Al contrario, visto l'accesa discussione in atto e, soprattutto, l'inurbana espressione che egli aveva appena usato, era ragionevole prevedere che, un simile invito, avrebbe provocato una reazione ben

diversa da quella di scoraggiare l'atleta. Come in effetti avvenne.

Tale circostanza, oltre a rilevare, escludendola, sull'applicabilità dell'aggravante per avere colpito un Dirigente Federale, incide anche sul piano della provocazione.

Tale ultima circostanza attenuante, espressamente prevista all'art. 37, lettera a) Reg. Giust. Sportiva, ricorre quando il fatto commesso dalla vittima sia oggettivamente ingiusto, non rilevando l'erroneo convincimento dell'autore al riguardo e tale fatto non deve essere stato causato, a sua volta, dalla condotta dello stesso autore.

Nel caso in oggetto, non può ritenersi pienamente sussistente tale circostanza attenuante in quanto non fu tanto la censurabile espressione usata da CANTAMESSA (*"tu saprai stringere le prese, ma di regolamenti non capisci un cazzo"*) a provocarne la reazione, quanto, piuttosto, la successiva espressione (*"provaci"*), pronunciata, però, soltanto dopo che BRENNNA aveva già minacciato di colpire CANTAMESSA.

Tale ultima espressione, pertanto, non riveste, di per sé, il carattere di ingiustizia richiesto dall'attenuante in esame, proprio perché toglie alla frase il carattere di provocazione primaria, in quanto seguiva, nell'immediatezza, un preciso, e censurabile, comportamento di BRENNNA.

Va però riconosciuto, a favore della tesi sostenuta da BRENNNA, che se CANTAMESSA non avesse, fin dall'inizio, pronunciato la frase sopra riportata (*"tu saprai stringere le prese, ma di regolamenti non capisci un cazzo"*), certamente non consona ad un Dirigente Federale,

molto probabilmente la discussione non sarebbe degenerata come, invece, avvenne.

Se dunque non può essere riconosciuta sussistente la provocazione nell'ultima frase pronunciata da CANTAMESSA, essa va ravvisata, in parte, nell'inurbana espressione che BRENNNA senti rivolgergli da CANTAMESSA, soprattutto in considerazione del fatto che l'atleta era ancora emotivamente coinvolto per avere concluso da poco una gara ed anche perché, in quel momento, tra le molte espressioni che CANTAMESSA poteva scegliere per comunicare a BRENNNA che la materia regolamentare era di sua competenza, scelse indubbiamente una delle peggiori.

Ricostruiti così i fatti e valutate le circostanze, la Commissione rileva che il comportamento tenuto da BRENNNA, e consistente nell'aver colpito CANTAMESSA con uno schiaffo, costituisce indubbiamente violazione dell'art. 1 del Reg. Giust. Sportiva, il quale impone ai tesserati di mantenere una condotta uniforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva.

Parimenti risulta violato anche l'art. 7, comma secondo, n. 3) dello statuto federale, il quale impone all'atleta selezionato nelle rappresentative nazionali di onorare il ruolo rappresentativo che gli viene conferito.

Ritiene però la Commissione che possa essere applicata la circostanza attenuante per avere agito l'atleta in seguito alla provocazione, come prevista all'art. 37, lettera a) Reg. Giust. Sportiva, da parte del Dirigente Federale e che tale provocazione sussiste per avere

quest'ultimo rivolto all'atleta la frase: *“tu saprai stringere le prese, ma di regolamenti non capisci un cazzo”*.

Circa l'entità della sanzione, appare equo irrogare, attesa la gravità del comportamento tenuto da Cristian BRENNNA, la sospensione dall'attività sportiva per mesi dodici e, applicata la diminuzione per la circostanza attenuante come sopra riconosciuta e ritenute equivalenti le circostanze attenuanti generiche, attesa l'incensuratezza, con l'aggravante per avere commesso il fatto nel contesto di una manifestazione internazionale ed in presenza di pubblico, la Commissione irroga, in concreto, a Cristian BRENNNA la sospensione dall'attività sportiva per mesi nove.

Poiché risulta, dagli atti di causa, che a Cristian BRENNNA è stato inibito, in conseguenza dei fatti accaduti il 29/06/2003, di gareggiare al livello rispondente alle sue caratteristiche tecnico – atletiche, la Commissione ritiene di aderire alla richiesta del Procuratore Federale e di valutare come già sofferto il periodo durante il quale al suddetto atleta è stata preclusa la partecipazione alle rappresentative nazionali.

Conseguentemente andrà considerata come già scontata la sospensione con decorrenza dal 03/07/2003 – data della lettera con la quale il Presidente della F.A.S.I. comunicava al gruppo sportivo di Cristian BRENNNA circa l'opportunità che il medesimo venisse escluso dall'elenco dei convocabili per le competizioni internazionali - versata in atti dal Procuratore Federale all'udienza del 03/02/2004.

Il corretto comportamento processuale tenuto da Cristian BRENNNA, nonché la circostanza che questi ha formulato le proprie scuse

a Giovanni CANTAMESSA, inducono a non porre a carico del medesimo le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione di Giustizia e Disciplina della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, visti gli artt. 30 e ss. del reg. Giust. Sportiva, irroga al tesserato Cristian BRENNI la sanzione delle sospensione dall'attività sportiva per mesi nove a decorrere dal 03/07/2003 e fino al 03/04/2004.

Non pone a carico del medesimo le spese del presente giudizio, in quanto le compensa integralmente.

Così deciso in Bologna, il 28 febbraio 2004.

Il Presidente

I Membri Effettivi

Avv. Davide Moretto

Avv. Andrea Salomoni

Avv. Giacomo Graziosi